



UIL SCUOLA PRATO

Via Vittorio Veneto, 80 59100 Prato

Tel. 3890984199

E-mail: prato@uilscuola.it

prato@pec.uilscuola.it

Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato 16/09/2024

Al personale docente

Oggetto: **Docente di sostegno e suo utilizzo in presenza e in assenza dell'alunno con disabilità**

Il docente di sostegno, ai sensi dell'art. 315/5 del D. Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e, quindi, non solo dell'allievo con disabilità a lui affidato.

Questo concetto viene ribadito dall'art 13 comma 6 della L. 104/92, il quale dispone che: *"Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"*, e l'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa: *"I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D. Lgs n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe"*.

Ma è nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 che il MIUR, per la prima volta, si esprime in modo perentorio su una questione controversa: *"(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"*.

IN PRESENZA DELL'ALUNNO CON DISABILITA': il docente di sostegno non può essere MAI utilizzato per la sostituzione di un collega assente, neanche nella propria classe.

In caso di assenza del docente curricolare e di supplenza breve da parte del docente di sostegno nella stessa classe, il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo, diventando per quelle ore docente curricolare e **privando così l'alunno con disabilità del suo diritto al rapporto 1/1. Lo stesso Miur ha chiarito, tramite la circolare 4274 del 4 agosto 2009, che "l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto"**. Anche se il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, la sua funzione è quella di supporto alla classe dell'alunno con disabilità e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del docente curricolare.

IN ASSENZA DELL'ALUNNO CON DISABILITA': il docente di sostegno può essere utilizzato in casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

La nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010 dice esplicitamente: *"Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili"*, dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali che non possono essere risolti diversamente, in quanto non programmabili.

CASI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI: l'utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze in casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

A due condizioni:

- L'alunno con disabilità non deve essere presente a scuola
- Deve verificarsi **ECCEZIONALITÀ' del caso non altrimenti risolubile** (NOTA MIUR Prot. n. AOODGPER 9839, Roma, 08 novembre 2010), e non d'ufficio o di routine.

Ciò significa che non solo debbono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino ad un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni, ma **deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora.** Infatti, ormai in base al D.M. 131/07 sulle supplenze, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e, quindi, nell'arco di un'ora l'aspirante alla supplenza può intervenire e assumere immediatamente l'incarico.

In sintesi: il docente di sostegno non dovrà essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti, né in presenza né in assenza dell'alunno disabile, a meno che non ricorrano situazioni di particolare urgenza, **nelle quali può essere richiesta la sua volontaria disponibilità. Ciò deve avere il carattere della eccezionalità e non può e non deve diventare una regola.**

Qualora un docente di sostegno riceva l'ordine del Dirigente scolastico o dalla funzione strumentale per l'inclusione **di andare a fare una supplenza**, anche nella classe dove è iscritto l'alunno a lui affidato, **quando l'alunno con disabilità è presente a scuola**, considerato che in quelle ore come orario dovrebbe stare con l'alunno in compresenza con un docente curricolare, il docente di sostegno **chieda cortesemente al Dirigente di fargli un ordine di servizio scritto, per esonerarlo dalla responsabilità di dover lasciare il proprio alunno e per l'assunzione di responsabilità di tutta la classe dove deve andare a fare supplenza.** In mancanza di tale ordine scritto, **l'insegnante può legittimamente rifiutarsi di svolgere supplenza e, comunque, una volta ricevuto tale ordine di servizio, può segnalare il caso all'Ufficio Scolastico e al Ministero come violazione delle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e della nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010.**

La famiglia, una volta informata, potrebbe anche agire contro il Dirigente per violazione del diritto allo studio del proprio figlio e, qualora l'alunno sia lasciato solo dal docente che deve recarsi in altra classe, anche per interruzione di pubblico servizio.

Distinti Saluti.

**Segretario Territoriale UIL Scuola Prato
Prof. Luigi Rocca**